

*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, IL PERSONALE
E LA PARTECIPAZIONE**

DIVISIONE III

Clausole contrattuali RDO

“Servizio di gestione e conduzione dell’infrastruttura dei sistemi informatici on site in uso presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Roma” di cui alla Determina a contrarre n. 107 del 27 marzo 2020.

1. L’Amministrazione si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, nell’esercizio dei poteri di autotutela, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità o azioni di risarcimento dei danni o indennità o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il contratto che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente RDO, sarà impegnativo per la Società a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, mentre sarà vincolante per l’Amministrazione solo dopo che il relativo decreto di impegno della spesa sarà stato registrato, nei modi di legge, dal competente Ufficio di Bilancio – MEF presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nulla è dovuto in caso la registrazione non avvenga per qualsiasi motivo.
3. L’Amministrazione concorda con il Fornitore, in linea con le vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità generale dello Stato, che la durata e l’efficacia del contratto restano in ogni caso subordinate alla sussistenza della copertura finanziaria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Amministrazione.
4. Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto, ad ogni effetto di legge, in applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 nel caso in cui dovesse essere attivata una specifica Convenzione o Accordo quadro o in caso di Accordo quadro o Convenzioni comprendenti il servizio in oggetto anche all’esterno della citata normativa stipulata successivamente all’affidamento.

Nei suddetti casi il Ministero comunicherà il recesso dal presente contratto con un preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso il corrispettivo dovuto al prestatore sarà limitato al periodo di vigenza del presente contratto e alle effettive prestazioni eseguite.

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per l'anticipata conclusione del contratto. In tali casi l'aggiudicatario è comunque tenuto a garantire il periodo di affiancamento di cui all'articolo 2 del "Capitolato Tecnico e Procedure di Gara" da svolgere all'interno del periodo di preavviso di 30 giorni per n. 10 giorni lavorativi.

Pertanto, nella formulazione dell'offerta la ditta in relazione alla remunerabilità della proposta economica dovrà tenere conto della possibile conclusione anticipata del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, il pagamento del Servizio o della fornitura verrà disposto entro il termine di sessanta giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

La fattura dovrà recare in dettaglio il periodo di riferimento, i prezzi unitari dei servizi forniti di cui al presente ordine, unitamente al codice CIG nonché le coordinate bancarie (codice IBAN) su cui poggiare il pagamento.

Roma, 7 luglio 2020